

# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

C.F. 00207820663 tel. 0863/949117 0863/949118 fax 0863/949600

E-MAIL poliziale@comune.villavallelonga.aq.it

Prot. Gen. 4898

**ORDINANZA N°28 /2018**

## IL SINDACO

**VISTO** che L'Associazione "Rocca di Cerro" stà organizzando una manifestazione denominata "i mercatini di Natale e villaggio di Babbo Natale" nelle località Piazzale degli alpini;

**CONSIDERATO** che occorre allestire anche parte di Piazza IV Novembre dal giorno 17.12.2018 fino al 28.12.2018, come da nota inviata in data 17.11.2018 prot. n. 4890;

**RITENUTO** di dover disciplinare il traffico nella suddetta piazza "parte di Piazza IV Novembre delimitata da apposita segnaletica" del Comune di Villavallelonga dal giorno 17.12.2018 fino al 28.12.2018 per permettere agli organizzatori l'allestimento dei "i mercatini di Natale e villaggio di Babbo Natale", per la sicurezza del traffico e dei pedoni;

**CONSIDERATA** la necessità, per questo Ufficio, di emanare gli opportuni provvedimenti a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico;

### VISTO:

- il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 nel testo vigente;
- il D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 in particolare l'art.107;

## ORDINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1- Il divieto di sosta e transito su parte di Piazza IV Novembre nella zona a semicerchio delimitata da apposita segnaletica zona, che sarà interessata allo svolgimento della manifestazione dal giorno 17.12.2018 fino al 28.12.2018 ;

### • Parte di Piazza IV Novembre

- ❖ Affinché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provveda a dare disposizioni al proprio personale dipendente, per l'installazione della segnaletica stradale verticale
- ❖ A richiesta degli interessati l'Ufficio di Polizia Municipale potrà accordare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Codice della Strada, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità deroghe o permessi, subordinandoli a specifiche condizioni e cautele.
- ❖ il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

- ❖ Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
- ❖ A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila.
- ❖ In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- ❖ A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo ufficio di Polizia Municipale.
- ❖ Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, li 17.12.2018

**IL SINDACO**  
Leonardo LIPPA

